

CAPITOLATO SPECIALE D' ONERI - GARA D' APPALTO PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR).

CIG 6549742A13

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione di un soggetto collaboratore (successivamente anche Ente attuatore, aggiudicatario o ditta) con esperienza pluriennale nella gestione di progetti relativi a presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, in grado di prestare a supporto dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea un insieme di servizi specialistici consistenti in:

1. attività di progettazione del servizio finalizzato all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), e supporto e assistenza completa e fattiva al Comune per la partecipazione al bando (DM 7 agosto 2015), che dovrà essere presentato la scadenza della presentazione del progetto al Ministero dell'Interno (scadenza 14/02/2016, ore 12:00) secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e le procedure stabilite dalle normative nazionali e regionali;

2. successiva organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e delle attività di accoglienza, integrazione e tutela previsti nel progetto SPRAR, così come approvato dal Ministero dell'Interno, e più precisamente interventi materiali di base, vitto e alloggio, orientamento e sostegno all'accesso ai servizi sociali, sanitari, di formazione scolastica presenti sul territorio, orientamento ed assistenza sociale, assistenza medica e psicologica; curare inoltre l'erogazione dei contributi in denaro per l'acquisto del vitto, dei beni di prima necessità e dei beni voluttuari ai beneficiari del progetto, e la tenuta del "Registro delle erogazioni", documento obbligatorio richiesto per la rendicontazione di tali spese; fornire supporto, anche attraverso informazione specifica sulla normativa italiana, per la formazione professionale e per l'inserimento lavorativo (formazione professionalizzante, formazione pratica in azienda, tutoraggio individuale), orientamento ed accompagnamento per il riconoscimento dei titoli di studio, per il ricongiungimento familiare, per la ricerca di soluzioni abitative autonome (con erogazione di contributi alloggio e la stipula di accordi specifici con agenzie immobiliari); garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di protezione internazionale, sull'iter procedurale per il riconoscimento dello status, sui diritti di integrazione dei rifugiati riconosciuti e titolari di

protezione umanitaria, mediazione culturale, riconoscimento e tutela dei casi più vulnerabili, ritorno volontario assistito;

3. gestione della banca dati e predisposizione, in formato elettronico o cartaceo, della reportistica, della documentazione rendicontativa dei costi e di quella attestante l'avvenuto svolgimento delle attività;

4. provvedere autonomamente agli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all'uscita degli ospiti dallo SPRAR quando stabilito.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito con la legge n. 189/2002 (art. 32, comma 1-sexies), è infatti un sistema speciale di tutela con il quale il Ministero dell'Interno, attraverso la rete degli enti locali e il supporto dei soggetti operanti nell'ambito del terzo settore, garantisce la realizzazione di progetti di "accoglienza integrata" che - come specificato nel sito dedicato del Ministero - «superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico».

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati del Ministero dell'Interno (agg. settembre 2015) e alle LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (ALLEGATO AL BANDO SPRAR 2016/2017 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 7 AGOSTO 2015).

Entrambi i documenti sono allegati al presente capitolato e comunque disponibili anche nel sito web <http://www.serviziocentrale.it>.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DELL' APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 3.452.900, di cui:

- € 1.726.450 relativi al biennio 2016/2017, ossia al periodo coperto dall'**attuale bando ministeriale**;

- € 1.726.450 relativi al biennio 2018/2019, periodo di **eventuale rinnovo**.

La base d'asta del costo pro-capite/die per l'accoglienza di ogni richiedente è fissata in massimo € 43,00 per ogni accolto effettivamente presente in regola con quanto stabilito dal Ministero, e si presuppone un numero di 55 ospiti per tutta la durata dell'appalto suddivisi in 40 (quaranta) per il Comune di San Donà di Piave e 15 (quindici) per il Comune di Eraclea. Il valore complessivo dell'appalto è stato determinato sulla base dell'importo di € 43,00 pro-capite/die posto a base d'asta.

L'importo di aggiudicazione non impegna i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato. Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

La base d'asta è fissata solo per definire il valore dell'appalto e non del contratto, ed è calcolata tenendo conto di un inizio meramente ipotetico, fissato come da indicazioni ministeriali, salvo rinnovo o proroga.

Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio, il Comune potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dal comma 9 art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 3 – OPZIONE RINNOVO E/O PROROGA

In caso di sottoscrizione di un'ulteriore convenzione con il Ministero dell'Interno a causa del prolungarsi di ingenti afflussi, è prevista la possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo alle stesse condizioni contrattuali; l'intenzione di rinnovare il contratto potrà essere manifestata con lettera raccomandata o PEC 30 GIORNI prima della scadenza naturale del contratto.

Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per un'eventuale nuova aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà garantire, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste sino alla data di subentro della nuova Ditta, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto originario e dal capitolato.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DELL' APPALTO

I servizi oggetto del presente capitolato verranno aggiudicati mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 con attribuzione da parte di una specifica commissione di :

- punti 30,00/100,00 al valore del prezzo calcolato sul ribasso della retta giornaliera/costo pro-capite/die per l'accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per un massimo di n. 55 ospiti;
- punti 70,00/100,00 calcolati sull'elemento qualità.

Con il corrispettivo pro-capite/die offerto in sede di gara l' Aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea per la gestione dell' accoglienza di cui alla presente gara.

Tra Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea e il soggetto collaboratore selezionato, solo dopo l'approvazione da parte del Ministero del progetto sarà stipulata apposita convenzione per la realizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d' oneri.

Il contratto avrà il valore determinato dal corrispondente finanziamento ministeriale.

Nulla è dovuto per l' attività di progettazione e presentazione al bando del Ministero dell' Interno.

Con l'aggiudicazione dell'appalto il progetto redatto dall'Aggiudicatario diventerà a tutti gli effetti di proprietà del Comune di San Donà di Piave ed Eraclea.

L' appalto è costituito da un unico lotto poiché si intende affidare ad un unico soggetto tutti i servizi previsti dal presente capitolato integrato dal Manuale di cui sopra.

ART. 5 – ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI

Lo SPRAR ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell' autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria accolti.

In quest' ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non dovranno essere meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

Il progetto per i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea ha come utenza privilegiata gli **adulti singoli, uomini**, richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria.

L' accoglienza integrata è costituita da una serie di **servizi minimi garantiti** che sono:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) formazione e riqualificazione professionale;
- e) orientamento e accompagnamento all' inserimento lavorativo;
- f) orientamento e accompagnamento all' inserimento abitativo;
- g) orientamento e accompagnamento all' inserimento sociale;
- h) orientamento e accompagnamento legale;
- i) tutela psico-socio-sanitaria.

I servizi minimi richiesti sono quelli identificati nell' allegato A “Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell' asilo”, integrato dal MANUALE OPERATIVO PER L' ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI

RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati del Ministero dell' Interno (agg. settembre 2015), documenti ai quali si rimanda per la formulazione del progetto e dei suoi requisiti.

Ad integrazione di quanto già contenuto nei sopracitati documenti, si descrivono alcune specificità in relazione al contesto territoriale e istituzionale:

a) Accoglienza materiale

La ditta deve reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all' accoglienza dei 55 beneficiari di cui nel territorio del Comune di San Donà di Piave (40) e del Comune di Eraclea (15);

Tutti i costi e le utenze dei 55 posti reperiti dall' ente gestore sono a carico dell' impresa aggiudicataria.

L' impresa ha l' obbligo di:

- reperire più abitazioni nei territori di San Donà di Piave ed Eraclea (con esclusione della località di Eraclea Mare), adeguatamente arredate, e, se necessario, sufficientemente distanti tra loro al fine di evitare il fenomeno della ghettizzazione, da adibire all' accoglienza di n. 55 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria nel territorio del Comune di San Donà di Piave (40) e del Comune di Eraclea (15);
- reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nei centri abitati, altrimenti, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all' accoglienza;
- predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto di eventuali soggetti particolarmente vulnerabili che potranno essere accolti;
- predisporre un "regolamento" interno all' abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come delineati dal "Manuale operativo" e tutti gli altri strumenti gestionali previsti sia obbligatori che opzionali;
- realizzare, qualora le fermate dei servizi pubblici fossero a una distanza superiore al chilometro, un servizio di navetta, organizzato in modo tale da essere funzionale alle esigenze dei beneficiari e del progetto territoriale stesso. Nel caso in cui, invece, il servizio di trasporto pubblico sia per frequenza e orari non funzionale a dette esigenze, prevedere e realizzare altre forme di trasporto integrative;
- gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di quartiere, tavole rotonde conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza.

- garantire l' alloggio (incluso il servizio di pulizia giornaliero ed il servizio di raccolta smaltimento rifiuti) ed il vitto e soddisfare la richiesta atta a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario adatto al clima ed alla stagione e biancheria ed effetti letterecchi composti da materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte (incluso il servizio di lavanderia), prodotti per l' igiene personale in quantità sufficiente e che rispettino le esigenze individuali, provvedendo anche al loro ricambio;
- provvedere con tempestività a interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o alla comunità da parte degli ospiti.

L' impegno da parte del soggetto collaboratore ad avere la disponibilità suddetta dovrà essere dichiarato al momento della presentazione del progetto di cui al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante attraverso il modello B1 allegato al DM 7 agosto 2015 del Ministero dell' Interno, come specificato nel disciplinare di gara.

L' aggiudicatario, in caso di approvazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero dell' Interno, al momento dell' inizio dell' attività dovrà avere la disponibilità giuridica, a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto, di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all' accoglienza di 40 richiedenti/titolari di protezione internazionale nel Comune di San Donà di Piave e di 15 richiedenti/titolari di protezione internazionale nel Comune di Eraclea.

In mancanza di tale disponibilità decadrà dall' aggiudicazione e Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea potranno procedere all' assegnazione della realizzazione del progetto approvato dal Ministero secondo la graduatoria esito della procedura.

Il soggetto collaboratore, individuati gli alloggi, dovrà garantire che i proprietari delle abitazioni non abbiano subito condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che, comunque, non si trovino in alcuna altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

b) Mediazione linguistico-culturale

Le attività relative all' accoglienza integrata previste dal presente capitolato devono essere svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l' ausilio - laddove necessario - di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l' efficacia del servizio. Questo servizio potrà essere svolto in collaborazione con risorse già presenti nel territorio.

Il soggetto collaboratore ha l' obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di:

- favorire l' accoglienza e l' inserimento dei beneficiari nelle strutture;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;

- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio;
- favorire il progetto di inserimento sociale in generale.

Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi, pertanto, trasversale e complementare rispetto agli altri servizi erogati.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di: garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza).

Nella valutazione del progetto si terrà in considerazione la conoscenza della lingua inglese, francese, araba, pashtu, dari e urdu.

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico di eventuali minori e l'istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.).

d) Formazione, riqualificazione professionale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze ecc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi ecc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- attivare tutte le azioni utili ad un pieno inserimento lavorativo.

e) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato ecc.);
- predisporre bilancio e certificazione delle competenze, trasmettendone i risultati anche ai servizi sociali comunali;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

L' Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L' Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale ecc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

h) Tutela legale

L' Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative, ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché

l' accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura - UTG);

- garantire l' informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all' espletamento della procedura;
- garantire l' informazione sui diritti e i doveri sanciti dall' ordinamento italiano;
- garantire l' informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

L' aggiudicatario ha l' obbligo di garantire - al fine dell' espletamento del servizio di tutela legale - la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

i) Tutela psico-socio-sanitaria

L' Aggiudicatario deve attivarsi in una presa in carico piena e olistica della persona.

All' interno di tale presa in carico ha l' obbligo di:

- garantire l'attivazione del supporto sanitario di base e specialistico;
- adottare le prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti presso strutture ospedaliere, provvedere alla fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l' assistenza sanitaria ordinaria;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l' orientamento, l'informazione e l' accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- a nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l' attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono
- partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. Verranno inoltre valorizzati i progetti che prevedono di costruire o rinforzare rapporti tra progetto e servizi dell' Azienda ULSS, ad esempio attraverso la promozione e la stipula di protocolli d' intesa operativi tra progetto di accoglienza e Azienda ULSS;
- promuovere e organizzare occasioni di formazione e aggiornamento, finalizzate anche a rafforzare le competenze degli operatori dei servizi

socio-sanitari in materia di supporto alle vittime di tortura e di presa in carico di persone che abbiano subito violenza estrema.

L' Aggiudicatario ha inoltre l' obbligo di adottare ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie, e a segnalare senza indugio e ritardo alle competenti autorità sanitarie ogni caso di patologia sanitaria, anche solo sospetta, che potrebbe determinare situazioni di pericolo per l' igiene e la salute pubblica, o per gli operatori della struttura e gli altri ospiti.

ART. 6 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE E PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO

Il soggetto collaboratore si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e di promozione del progetto, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune di San Donà di Piave ed Eraclea.

Sarà valorizzata la presentazione del progetto agli interlocutori privilegiati, quali le scuole, i servizi pubblici e privati per l' impiego (centri per l' impiego e agenzie per il lavoro), le associazioni di categoria e i sindacati, le agenzie immobiliari, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, i centri sportivi ecc. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea e realizzate a cura e a spese del soggetto collaboratore e gestore.

In ogni caso dovranno riportare i loghi ufficiali dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, dello SPRAR e di eventuali altri soggetti segnalati.

La progettazione dei materiali, la loro realizzazione e distribuzione (elaborazione grafica, eventuali traduzioni, stampe ecc.) saranno a carico del soggetto collaboratore.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

L' aggiudicatario ha l' obbligo di provvedere per conto del Comune di San Donà di Piave ed Eraclea a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati, in particolare:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro 3 giorni lavorativi dall' ingresso e dall' uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell' accoglienza;

- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dai relativi avvenuti cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale Operativo succitato.

ART. 8 – RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'aggiudicatario provvederà, in stretta relazione con i referenti comunali, a qualsiasi altro adempimento amministrativo necessario per la presentazione, la realizzazione e la rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni, oltre che delle loro conseguenze.

Dovrà svolgere per l'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, anche le seguenti attività:

- presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
- presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel MANUALE UNICO DI RENDICONTAZIONE.

ART. 9 – EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'equipe multidisciplinare deve garantire un approccio olistico volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e dalla valorizzazione delle sue risorse individuali.

Ogni persona ospitata nello SPRAR deve essere interessata e partecipe di un progetto personalizzato finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, del quale l'aggiudicatario cura la documentazione tecnico-professionale e la cartella utente, accessibile ai referenti comunali.

L'elaborazione di tale progetto mira a superare una concezione assistenzialistica dell'accoglienza, sollecitando e supportando il beneficiario nel partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale Operativo SPRAR. E' necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

- garantire obbligatoriamente all' interno dell' équipe la presenza delle seguenti figure professionali: assistente sociale, educatore professionale, psicologo, operatore socio-sanitario (OSS) e operatore legale, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale risultante dai curriculum presentati in sede di offerta, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- attenersi al rapporto operatore/ospite di almeno 1 operatore ogni 4 come previsto dal citato manuale operativo;

L' équipe deve prevedere la presenza di figure professionali, tali da garantire le competenze, le mansioni e i ruoli necessari alla erogazione dei servizi dell' accoglienza integrata dello SPRAR e del suo obiettivo prioritario, quali ad esempio mediatori culturali, etno-psicologi, esperti di lotta alla tratta delle persone, medici esperti di diagnosi delle torture ecc.;

- garantire la gestione dell' équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro ecc.;
- garantire la presenza di un referente coordinatore del progetto in grado supportare ed assistere il Comune di San Donà di Piave nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.

ART. 10 - GESTIONE DEL PERSONALE

L' aggiudicatario si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e alla predisposizione, in formato elettronico o cartaceo, della reportistica, della documentazione rendicontativa dei costi e di quella attestante l'avvenuto svolgimento delle attività.

Il soggetto collaboratore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest' ultimo con i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l' immediata risoluzione della convenzione.

Il soggetto collaboratore si impegna altresì a:

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;

- attenersi alle disposizioni impartite dai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- comunicare ai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare nonché a trasmettere copia dei relativi curriculum, per il dovuto consenso;
- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea.

Il soggetto collaboratore si impegna inoltre a designare e a comunicare ai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea il nominativo dell'operatore referente/coordinatore del progetto, del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae in sede di presentazione dell'offerta.

Il referente/coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con i suddetti Comuni, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico del soggetto collaboratore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente/coordinatore, dovrà assicurare contatti settimanali con i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea per la gestione ordinaria del progetto e un contatto mensile sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

ART. 11 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il soggetto collaboratore, in stretta collaborazione con i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato.

Il soggetto collaboratore si impegna a dare attuazione al progetto secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara e a quanto finanziato dal Ministero dell'Interno.

All'aggiudicatario saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto

sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura, su presentazione della relativa documentazione come richiesto dalle indicazioni Ministeriali. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte

del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

ART. 12 - CONTRIBUZIONE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La quota minima di cofinanziamento prevista dal bando ministeriale, corrispondente al 5% del costo complessivo del progetto, sarà :

- a) garantita dal Comune di San Donà di Piave nella misura del 2% della quota prevista per il Comune di San Donà. Tale quota sarà costituita da spese del personale già in servizio presso l'Ente, che sarà destinato per una quota oraria al suddetto progetto.
- b) nella misura del 3% rimanente riferito al Comune di San Donà a carico degli enti attuatori;
- c) nella misura del 5% riferito al Comune di Eraclea a carico degli enti attuatori.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

L'aggiudicatario ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire ai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni o ad oggetti, e alla riparazione e/o sostituzione delle strutture di accoglienza deteriorate, sottoscrivendo anche le necessarie coperture assicurative.

Qualora nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione ai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

Gli obblighi dell'aggiudicatario sono i seguenti:

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;

- impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente capitolato speciale d' oneri;
- operare in accordo con i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- attenersi alle disposizioni dei suddetti Comuni nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- attuare le direttive dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea finalizzate ad una migliore realizzazione del progetto, funzionamento o altrimenti di indirizzo politico amministrativo impartite dagli organi competenti;
- rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi, nonché il rispetto dei regolamenti e degli atti dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea;
- garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti. Nel caso si verificassero nelle strutture del soggetto collaboratore, questo disporrà l'immediata e adeguata riparazione;
- attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando ed assistendo i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto;
- assumere tutti gli oneri e le attività inerenti alla gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato;
- impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- occuparsi di tutte le procedure, dall'entrata dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali delle stesse.

ART. 15 – SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi, alla data della domanda di partecipazione, a dotarsi di una sede operativa posta nel Comune di San Donà di Piave a partire dal momento del confermato finanziamento del progetto.

La sede operativa situata nel Comune di San Donà di Piave dovrà essere dotata di almeno una work station, con connessione a internet, nonché di una linea

telefonica/fax. Il soggetto collaboratore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore, al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di interventi nei confronti dei beneficiari.

ART. 16 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE

I Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto collaboratore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza ai Responsabili e agli amministratori comunali incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

I Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea effettuano controlli specifici sulla realizzazione delle attività del progetto anche per verificare la congruenza con i propri programmi.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto collaboratore garantisce il regolare flusso di informazioni ai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea con carattere di:

- a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;
- b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;
 - servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria ospitati nel progetto attraverso un sintetico questionario, concordato con i suddetti Comuni, che il soggetto collaboratore si impegna a far compilare agli utenti;
- c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o soggetti, pubblici o privati. I dati richiesti dai Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea al soggetto collaboratore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo, dovranno essere forniti entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta.

I Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea possono attivare, con la collaborazione del soggetto attuatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

I Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea si riservano il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria ospitati nel progetto.

Il soggetto collaboratore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente capitolato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 17 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento non è ammissibile nell'individuazione degli enti attuatori, in quanto il requisito dell'esperienza pluriennale (di cui agli articoli 3 comma 2 e 4 comma 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2013), eventualmente oggetto di avvalimento, consiste in una condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali di cui avvalersi per la realizzazione delle misure di accoglienza integrata.

Per la stessa motivazione è vietata la cessione ed il subappalto, anche parziale, della realizzazione delle attività e dei servizi del progetto in oggetto.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avranno la facoltà di risolvere immediatamente la convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito deve altresì rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 18 – CORRISPETTIVO

Il progetto presentato potrà essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e del monitoraggio dei progetti, oltre che del controllo ed dell'autorizzazione del rendiconto.

Tutte le spese, escluse quelle previste dall'art. 14 comma 4 del bando DM 07 agosto 2015 (con le modalità di cui all'art. 12 del presente capitolato) ricadono sull'ente attuatore.

Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di progettazione.

Le risorse trasferite al soggetto collaboratore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, corrisponderanno all'importo indicato nel piano dei costi presentato in sede di selezione, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell'Interno.

Le modalità e la periodicità con le quali i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea provvederanno a trasferire al soggetto collaboratore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti.

In ogni caso, i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea si riservano la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla riduzione o alla revoca, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto al soggetto collaboratore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in

funzione dell' equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero dell' Interno.

I Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea, potranno trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto collaboratore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Ogni pagamento da parte della ragioneria del Comune di importo superiore a 10.000,00 euro è subordinato all' accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all' importo da corrispondere, in applicazione dell' articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e si applicherà la procedura prevista dalla normativa vigente.

Ai fini dell' articolo 3 della legge n. 136/2010, l' aggiudicatario deve dichiarare, entro 7 giorni

dall' aggiudicazione provvisoria, il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla Fornitura di cui al presente Capitolato d' oneri, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su tale conto.

Il pagamento delle forniture sarà eseguito mediante bonifico bancario, o altro strumento ammesso dall' ordinamento ai fini della tracciabilità, esclusivamente sul conto dedicato di cui al precedente comma. In assenza di indicazione, o di comunicazione dell' eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il pertinente codice IBAN.

In sede di effettivo pagamento delle fatture sarà applicato:

- l' art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede che *“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*. Verranno pertanto pagate le fatture in applicazione della suddetta disposizione per il 99,5%, mentre il saldo complessivo rimanente verrà pagato in sede di liquidazione finale, dopo l' approvazione da parte della stazione appaltante dell' attestazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzia irregolarità;
- le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a cui nel predisporre le fatture le imprese aggiudicatarie dovranno adeguarsi;
- qualsiasi altra normativa intervenga nelle forme e nei modi di pagamento che riguardi gli enti pubblici.

Art. 19 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture, nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato d'oneri se vantaggiose per il committente;
- al MANUALE OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno (agg. Settembre 2015) e alle LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (ALLEGATO AL BANDO SPRAR 2016/2017 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 7 AGOSTO 2015);
- al progetto presentato e approvato dal Ministero in sede di selezione.

Ove non attenda a tali obblighi e a quelli imposti per Legge o regolamento, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010.

Si evidenzia che il massimo della penale verrà applicato nei casi di violazione ritenuti più gravi su valutazione della stazione appaltante.

Le penalità di cui al presente articolo saranno trattenute sui pagamenti delle fatture successive, previa contestazione scritta da parte del Responsabile comunale inviata tramite PEC. Decorsi 10 giorni dalla consegna della contestazione, senza che l'aggiudicatario abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune, oltre l'applicazione della sanzione, avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'articolo 12, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, il concessionario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi, a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti

del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato d'oneri e dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d'oneri, dal citato Manuale Operativo e dalle Linee Guida Ministeriali, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- b) la mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato, o il reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
- d) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario;
- e) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f) gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al progetto;
- g) interruzione del servizio;
- h) mancato rispetto delle previsioni di cui al presente capitolato d'oneri relative alla cessione del contratto”, alla “cessione dei crediti”, all'avvalimento e subappalto;
- i) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- j) insolvenza o fallimento del soggetto collaboratore;
- k) accertamento della responsabilità per dolo o colpa del soggetto collaboratore per danni e/o furti anche di terzi;
- l) grave e reiterata violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Dopo due formali e motivate contestazioni, scritte e notificate dal Comune tramite PEC, per ripetute irregolarità, tali da compromettere il normale svolgimento del servizio SPRAR, il Comune può sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.

Nei casi di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

ART. 21 - GARANZIE DI ESECUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario deve presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello dell'appalto aggiudicato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa a titolo di garanzia definitiva di cui al commal deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato d'oneri, e deve essere reintegrata ogni qualvolta il Comune provveda alla sua escussione.

La cauzione sarà custodita dal Comune di San Donà di Piave.

ART. 22 - POLIZZE ASSICURATIVE

È obbligo del soggetto collaboratore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto collaboratore, intendendosi integralmente sollevati i Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea da ogni responsabilità.

Per i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O) - anche per danni a cose, il soggetto collaboratore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula della convenzione, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa. Il massimale richiesto per la copertura di detti rischi dovrà essere complessivamente non inferiore ad Euro 5.000.000,00.

Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti dei Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

I Comuni di San Donà di Piave ed Eraclea sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

ART. 23 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, i Comuni si rivarranno, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale.

ART. 24 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono risolte mediante esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del D. Lgs. n.163/2006.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte ai sensi del comma 1, sono

deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 25 – RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno a carico del

Fornitore, così come le spese di registrazione ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., in quanto le forniture sono effettuate in regime di IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

San Donà di Piave, 12/01/2016

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

sottoscritta con firma digitale